




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3211

Nuove norme per la concessione della “Stella al merito del lavoro”

(Nuovo testo)

N. 149 – 14 settembre 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 3211

Nuove norme per la concessione della “Stella al merito
del lavoro”

(Nuovo testo)

N. 149 – 14 settembre 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLI 1-12.....	- 3 -
NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DELLA “STELLA AL MERITO DEL LAVORO”	- 3 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	3211	
Titolo:	Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro	
Iniziativa:	parlamentare	
Iter al Senato:	no	
Commissione di merito:	II	
Relatrice per la Commissione di merito	Nardi	
Gruppo:	PD	
Relazione tecnica:	assente	
Parere richiesto:		
Destinatario:	I Commissione	in sede referente
Oggetto:	nuovo testo	

PREMESSA

Il provvedimento in esame, come modificato durante l'esame in sede referente dalla I Commissione (Affari costituzionali), reca nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro". La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredata di relazione tecnica.

Si esaminano, a seguire, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-12

Nuove norme per la concessione della "Stella al merito del lavoro"

La norme recano modifiche alla disciplina per la concessione della decorazione nominata "Stella al merito del lavoro".

La decorazione è stata istituita con il RD 3167/1923 ed è attualmente regolamentata dalla L. 143/1992, che ha sostituito la L. 316/1967.

In particolare, le disposizioni:

- precisano che la decorazione è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati, con esclusione dei lavoratori autonomi, dipendenti da imprese pubbliche e private,

nonché ai lavoratori dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della L. 143/1992, prevedendo che possano essere concesse 1.000 decorazioni all'anno, di cui circa la metà a lavoratori che abbiano iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi. Per la concessione della decorazione, viene inoltre confermato (ai sensi dell'articolo 3 della L. 143/1992) che i lavoratori devono essere cittadini italiani, con almeno 50 anni di età e aver prestato attività lavorativa per un periodo minimo di venticinque anni.

Rispetto alla normativa vigente non è più richiesto che il periodo di lavoro sia ininterrotto.

Le disposizioni prevedono inoltre che la decorazione sia concessa ai lavoratori che si sono particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e che abbiano perseguito almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
- b) abbiano contribuito in modo significativo al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
- c) si siano prodigati per avviare le nuove generazioni all'attività professionale nel rispetto del principio di legalità.

La decorazione può essere concessa, altresì, ai lavoratori italiani all'estero che si siano distinti per patriottismo, laboriosità e probità (articoli 1-4).

- confermano, come attualmente disposto dall'articolo 7 della L. 143/1992, che la decorazione è conferita il 1° maggio di ogni anno con DPR, su proposta del Ministro del lavoro (articoli 5 e 6).

Resta altresì confermato che la decorazione consiste in una stella a cinque punte in smalto bianco; il centro è in smalto verde chiaro e reca sulla faccia dritta un rilievo in argento dorato, raffigurante la testa d'Italia turrata e sul rovescio la scritta "Al merito del lavoro" con l'indicazione dell'anno;

- riconoscono la Federazione nazionale dei maestri del lavoro come associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e statutaria, finalizzata a premiare i valori umani del lavoro, dell'ingegno e della realizzazione dell'individuo. Alle relative attività si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, a tal fine rifinanziato per una somma pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto sono definite le modalità di ripartizione delle risorse tra regioni e

province autonome, nonché lo schema di convenzione tipo da stipulare tra la Federazione e ogni regione e provincia autonoma per l'utilizzo delle stesse (articolo 7).

Si ricorda che l'articolo 11, comma 2, della L. 143/1992 prevede l'erogazione di un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attività statutarie, che riguardano l'assistenza ai giovani per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro e la collaborazione volontaristica con gli enti preposti alla difesa civile, alla protezione delle opere d'arte, all'azione ecologica, all'assistenza agli handicappati ed agli anziani non più autosufficienti;

- prevedono che l'accertamento dei titoli di benemerita dei lavoratori per il conferimento della decorazione sia compiuto da una Commissione nazionale nominata con decreto del Ministro del lavoro.

La Commissione nazionale – la cui composizione è semplificata rispetto a quanto previsto dall'articolo 9 della L. 193/1992 – è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero del lavoro, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da quattro membri designati dalla Federazione.

Resta confermato quanto disposto dall'articolo 9, commi 2 e 3, della L. 143/1992, ai sensi del quale la commissione nazionale esamina le proposte già selezionate dagli ispettorati del lavoro delle regioni e delle province autonome presso i quali è istituita una commissione presieduta dal capo dell'ispettorato del lavoro o da un suo delegato e composta da: due rappresentanti del consolato regionale della Federazione; un rappresentante regionale dell'Associazione nazionale seniores d'azienda; tre funzionari designati, rispettivamente, dal prefetto del capoluogo della regione, dall'ispettorato regionale competente per l'agricoltura e dalla camera di commercio del capoluogo della regione; sei membri in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura nonché dei dirigenti d'azienda, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria; quattro membri in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Ai membri della commissione nazionale e delle commissioni non spetta alcuna retribuzione per la loro attività commissariale e nelle stesse commissioni nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (articolo 8);

- riproducono il divieto (di cui all'articolo 10 della L. 143/1992) di conferire, a lavoratori dipendenti, onorificenze, decorazioni o altre distinzioni per meriti di lavoro, sotto qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. Il divieto non si applica alle attestazioni rilasciate direttamente dalle aziende ai propri dipendenti. Le disposizioni non si applicano ai premi di fedeltà al lavoro e del progresso economico concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La violazione del divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (articolo 9). Pertanto, viene operata una riduzione atteso che

attualmente la sanzione pecuniaria è prevista tra un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro¹;

- dispongono che le spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti, comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia, per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei soggetti insigniti, nonché per l'attività delle commissioni siano poste a carico del bilancio dello Stato (articolo 10).

Le norme riproducono con modifiche l'articolo 11, comma 1, della L. 143/1992. Nel testo di tale articolo viene infatti previsto che tra le spese – concesse nel limite di 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario - figurino anche i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero;

- introducono la possibilità di revoca della decorazione, prevedendo che detta revoca sia disposta, con DPR, qualora il soggetto insignito se ne renda indegno o subisca condanne penali definitive che comportino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La proposta di revoca è presentata dal Ministro del lavoro ed è comunicata all'interessato affinché, entro trenta giorni dal suo ricevimento, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione dello stesso Ministro (articolo 11);
- abrogano la L. 316/1967 e la L. 143/1992 (articolo 12).

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a modificare le modalità di concessione della decorazione denominata "Stella al merito del lavoro".

Ciò premesso, per quanto attiene ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni di cui all'articolo 7 prevedono il finanziamento delle attività della Federazione nazionale dei maestri del lavoro, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, a tal fine rifinanziato per una somma pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2017. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 2017-2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, appare necessario acquisire conferma che il rifinanziamento previsto per il Fondo occupazione (250.000 euro annui) costituisca un limite di spesa entro il quale le attività della Federazione potranno essere finanziate.

¹ La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 10 della L. 143/1992 prevedeva la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Tale prescrizione è stata aggiornata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 8/2016, n. 8, secondo cui non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. Conseguentemente l'importo della sanzione è stato rideterminato da euro 5.000 a euro 10.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 8/2016

A legislazione vigente, l'articolo 11, comma 2, della L. 143/1992 prevede l'erogazione di un contributo annuo di 500 milioni di lire alla Federazione dei maestri del lavoro d'Italia per far fronte alle spese inerenti alle sue attività statutarie.

Per quanto riguarda l'articolo 10, in base al quale le spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti - comprese quelle connesse all'organizzazione della relativa cerimonia, per tutte le iniziative dirette all'assistenza dei soggetti insigniti, nonché per l'attività delle commissioni - sono poste a carico del bilancio dello Stato, si rileva che tale previsione riproduce con modifiche quanto previsto all'articolo 11, comma 1, della L. 143/1992.

Rispetto al testo vigente non viene peraltro espressamente previsto un limite di spesa (individuato in 200 milioni di lire per ogni esercizio finanziario dalla L. 143/1992). Viene inoltre esclusa (dall'art. 8) la corresponsione di retribuzioni ai componenti della Commissione.

Andrebbe quindi acquisito un chiarimento in merito alla soppressione di un esplicito limite di spesa annuo, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe chiarito se ai componenti della Commissione spettino rimborsi spese o ulteriori emolumenti, diversi da quelli di natura retributiva.

Non vi sono infine osservazioni da formulare in merito alle sanzioni previste per la violazione del divieto del conferimento di decorazioni da parte di enti, associazioni o privati, di cui all'articolo 9, (ricomprese secondo il provvedimento in esame da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro, mentre a legislazione vigente sono ricomprese da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000 euro) nel presupposto che i proventi delle sanzioni in questione non siano scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che agli oneri derivanti dall'articolo 7 del testo in esame, relativi alle attività svolte dalla Federazione nazionale dei maestri del lavoro, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, rifinanziato per una somma pari a 250 mila euro annui a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pare

corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al triennio 2017-2019, che reca le necessarie disponibilità.

In merito alle spese per l'acquisto e per il conferimento della decorazione e dei brevetti, l'articolo 10 del testo in esame le pone a carico del bilancio dello Stato senza peraltro indicare puntualmente le risorse destinate a farvi fronte. A questo proposito si ricorda che le leggi n. 316 del 1967 e n. 143 del 1992, abrogate dall'articolo 12 del presente provvedimento, prevedono invece esplicite autorizzazioni di spesa destinate a far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione nazionale preposta all'accertamento dei titoli di benemerita dei lavoratori per il conferimento della decorazione, nonché dall'acquisto delle insegne e dei brevetti, dal conferimento delle decorazioni e dei brevetti e dalle iniziative dirette all'assistenza dei decorati. Ciò posto, si potrebbe valutare l'opportunità di utilizzare le economie di spesa derivanti dalle citate abrogazioni al finanziamento delle disposizioni del presente provvedimento, giacché esso riproduce in buona sostanza le disposizioni onerose abrogate. Al riguardo, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.